

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 610 DEL 27 105 12008

OGGETTO: approvazione schemi di protocolli d'intesa e di convenzione fra la Asl n.2 Olbia e gli Enti CRFPA e ENAP per la ricollocazione del personale iscritto all'albo di cui alla L.R. 42/89.

L'anno duemilaotto il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

DIRETTORE IL GENERALE

Dottor GIORGIO LENZOTTI

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Pier Luigi Caria

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Renato Mura

VISTE le proposte degli Enti ENAP (Ente Addestramento Professionale Sardegna) datata 11.05.2008 e CRFPA (Ente Associazione Regionale Formazione Professionale Agricola) datata 08.05.2008, acquisite con registrazione di protocollo n. 26685 del 12.05.2008, la prima e con registrazione di protocollo n. 26684 del 12.05.2008, la seconda, con le quali i suddetti Enti hanno inoltrato proposte di protocolli d'intesa e di convenzioni con l' Asl n. 2 e relativa documentazione per la ricollocazione dei dipendenti (Mossa Pierpaolo, Alias Sebastiana, Mariotti Anna) in mobilità temporanea ai sensi della L.R. 2/2007 ;

CONSIDERATO che tale legge ha previsto l'ipotesi di ricollocazione del personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989 dopo che la L.R. 7/2005 (art.9 comma 4)

aveva disposto la cessazione degli effetti previsti dalla L.R. 42/89 entro il 31.12.2007 e che l'art. 19 della L.R. 4/2006 aveva quindi autorizzato l'amministrazione regionale ad incentivare la cancellazione del personale di cui alla L.R. n.42/89 e la ricollocazione dello stesso presso altre istituzioni o enti ;

VISTI gli schemi dei protocolli d'intesa e delle convenzioni allegati alle predette note ed al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la circolare dell'Assessorato regionale del Lavoro n. 3148/gab del 17.10.2007 con la quale si invitavano le Aziende Sanitarie a manifestare la disponibilità alla ricollocazione del predetto personale e la lettera dell'Azienda prot. 26452 del 09.05.2008 con la quale si è appunto manifestata la disponibilità alla ricollocazione in mobilità temporanea ai sensi di legge dei tre dipendenti su indicati, ed infine la lettera di risposta del citato Assessorato prot. n.15900 del 09.05.2008 con cui sono stati trasmessi i curricula dei detti dipendenti;

CONSIDERATO l'art. 38 del C.C.N.L. Formazione Professionale 1998/2003 e l'allegato n. 3 C.C.N.L. 1998/2003 , la L.R. 29.05.2007. n. 2 art. 30 comma 7 che sanciscono la possibilità della ricollocazione in mobilità temporanea del personale dipendente degli enti all'interno della fascia professionale di propria competenza e che detta mobilità può attuarsi con convenzioni tra Enti;

CONSIDERATO che la Asl n. 2 di Olbia necessita delle figure professionali oggetto della procedura di cui sopra (n. 2 operatori tecnico organizzativi e n. 1 responsabile amministrativo organizzativo) in quanto si registra grave carenza di organico nei profili considerati in valutazione parallela con il CCNL Comparto Sanità ;

CONSIDERATO che la L.R. n. 2/2007 art.30, comma 7 ha introdotto degli incentivi a favore degli Enti che stipulano convenzioni con gli enti di formazione per la ricollocazione del personale iscritto all'albo di cui alla L.R. 42/89, in particolare consistenti nell'assunzione a carico della Regione del "75% del trattamento stipendiale , per le assunzioni effettuate dalle amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali e da altri enti pubblici, a tempo determinato e per convenzioni stipulate con gli enti di formazione professionale o con i singoli lavoratori per progetti di utilità degli enti locali";

PRESO ATTO che la Asl n. 2 intende usufruire degli incentivi previsti dalla L.R. n. 2 /2007;

RITENUTO di poter approvare i predetti schemi di protocolli d'intesa e di convenzioni al fine di ricollocare presso l'Azienda il personale suddetto in mobilità temporanea per un periodo di tre anni come da norma incentivante, e di autorizzarne la successiva stipulazione;

RITENUTO pertanto di autorizzare la ricollocazione in mobilità temporanea del personale suddetto per espletare le mansioni inerenti ai rispettivi livelli funzionali per un periodo che va dal 01.06.2008 al 31.05.2011,

mantenendo la posizione giuridica ed economica già acquisita in applicazione del C.C.N.L. del settore Formazione Professionale;

RITENUTO di incaricare il Servizio Amministrazione del Personale di curare la posizione del personale in mobilità, nonché la formalizzazione di tutti gli atti richiesti per tale mobilità e necessari per la conclusione dei procedimenti, in conformità a quanto previsto negli allegati schemi di protocolli d'intesa e di convenzioni, ivi comprese le richieste all'amministrazione regionale degli incentivi spettanti all'Azienda ai sensi della L.R. n. 2/2007;

VISTI la L.R. 42/89; la L.R. n.2 del 29.05.2007 art. 30 comma 7; l'art. 38 C.C.N.L. Formazione Professionale 1998/2003 - Allegato 3 C.C.N.L. 1998/2003;

per i motivi sopra espressi,


DELIBERA

- di approvare gli schemi dei protocolli d'intesa e delle convenzioni allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (n. 3 protocolli d'intesa All.ti A,B,C e n. 2 convenzioni All.ti D,E) ;
- di autorizzare la successiva stipulazione dei protocolli d'intesa e delle convenzioni redatti secondo gli schemi allegati al presente atto;
- di incaricare il Servizio Amministrazione del Personale di curare la posizione del personale in mobilità, nonché la formalizzazione di tutti gli atti richiesti per tale mobilità e necessari per la conclusione dei procedimenti, in conformità a quanto previsto negli allegati schemi di protocollo d'intesa e di convenzioni, ivi comprese le richieste all'amministrazione regionale degli incentivi spettanti all'Azienda ai sensi della L.R. n. 2/2007;
- di incaricare della stipulazione dei protocolli d'intesa e delle convenzioni in argomento, nonché della trasmissione degli stessi debitamente sottoscritti al competente Assessorato , l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione .

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE



C.F.P.
fu

U

-

REGIONE SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MOBILITA' TEMPORANEA

(art. 25 C.C.N.L. FORMAZIONE PROFESSIONALE 1994/1997 - ALLEGATO 9 C.C.N.L. 1998/2003 L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 30 comma 7)

L'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, con sede in Olbia, Via Caduti del Lavoro 35, partita IVA 01687160901 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lenzotti Giorgio Nato a Tortoli il 12/08/1953, domiciliato per la carica presso la medesima ASL di Olbia.

E

L'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna c.f. 90004710928 con sede legale in Carbonia in via Mazzini 3 rappresentato dal Vice Presidente delegato Lai Salvatore nato a Sinnai il 30/03/1967, domiciliato per la carica presso la medesima sede legale dell'Ente Enap Sardegna.

PREMESSO

Che nella ASL di Olbia è necessario l'utilizzo di personale dell'area II (operatore tecnico organizzativo) in rispondenza alle esigenze derivanti dalla programmazione delle attività lavorative inerenti la propria funzione istituzionale;

Sig. Mossa Pierpaolo, nato a Tempio Pausania il 04/06/1954, c.f. MSSPPL54H04L093S, residente a Tempio Pausania in via Calatafimi 13/1, dipendente dell'Ente, in servizio presso l'ENAP Sardegna sede di Tempio Pausania via Italia Unita 52, si dichiara favorevole al passaggio in mobilità temporanea per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale;

che l'Ente di Formazione ENAP Sardegna si dichiara favorevole a tale passaggio in mobilità temporanea;

che l'ASL di Olbia intende usufruire degli incentivi previsti dalla L.R. 2/07 per la ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89

CONCORDANO

1. Sul passaggio in mobilità temporanea della Sig. Mossa Pierpaolo nato a Tempio Pausania il 04/06/1954, c.f. MSSPPL54H04L093S livello funzionale II, in Albo di cui alla L.R. 42/89 dal 1977, presso la ASL di Olbia a far data dal _____ e presumibilmente fino _____
2. Sul mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita
3. Sull'applicazione del C.C.N.L. del settore Formazione Professionale
4. Che la mobilità temporanea sia regolata tramite stipula di apposita convenzione

Olbia _____

REGIONE SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MOBILITA' TEMPORANEA

(art. 25 C.C.N.L. FORMAZIONE PROFESSIONALE 1994/1997 - ALLEGATO 9 C.C.N.L. 1998/2003 L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 30 comma 7)

L'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, con sede in Olbia, Via Caduti del Lavoro 35, partita IVA 01687160901 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lenzotti Giorgio Nato a Tortolì il 12/08/1953, domiciliato per la carica presso la medesima ASL di Olbia.

E

L'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna c.f. 90004710928 con sede legale in Carbonia in via Mazzini 3 rappresentato dal Vice Presidente delegato Lai Salvatore nato a Sinnai il 30/03/1967, domiciliato per la carica presso la medesima sede legale dell'Ente Enap Sardegna.

PREMESSO

Che nella ASL di Olbia è necessario l'utilizzo di personale dell'area II (operatore tecnico organizzativo) in rispondenza alle esigenze derivanti dalla programmazione delle attività lavorative inerenti la propria funzione istituzionale;

Sig.ra Alias Sebastiana, nata a Tempio Pausania il 05/05/1959, c.f. LSASST59E45L093S, residente a Tempio Pausania in via Nicola Manconi 1/A, dipendente dell'Ente con contratto a tempo indeterminato part/time 24 h. settimanali, in servizio presso l'ENAP Sardegna sede di Tempio Pausania via Italia Unita 52, si dichiara favorevole al passaggio in mobilità temporanea per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale;

che l'Ente di Formazione ENAP Sardegna si dichiara favorevole a tale passaggio in mobilità temporanea;

che l'ASL di Olbia intende usufruire degli incentivi previsti dalla L.R. 2/07 per la ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89

CONCORDANO

1. Sul passaggio in mobilità temporanea della Sig.ra Alias Sebastiana nata a Tempio Pausania il 05/05/1959, c.f. LSASST59E45L093S livello funzionale II, in Albo di cui alla L.R. 42/89 dal 1985, presso la ASL di Olbia a far data dal _____ e presumibilmente fino al _____
2. Sul mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita
3. Sull'applicazione del C.C.N.L. del settore Formazione Professionale
4. Che la mobilità temporanea sia regolata tramite stipula di apposita convenzione

Olbia _____



REGIONE SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MOBILITA' TEMPORANEA

(art. 25 C.C.N.L. FORMAZIONE PROFESSIONALE 1994/1997 – ALLEGATO 9 C.C.N.L. 1998/2003 L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 30 comma 7)

L'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, con sede in Olbia, Via Caduti del Lavoro 35, partita IVA 01687160901 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lenzotti Giorgio Nato a Tortoli il 12/08/1953, domiciliato per la carica presso la medesima ASL di Olbia.

E

L'Ente di Formazione Professionale CRFPA Sardegna c.f. 920225000927 con sede legale in Cagliari via Fleming 2 rappresentato dal Dante Losco nato a Atripalda (AV) il 03/12/1940 domiciliato per la carica presso il medesimo centro di formazione professionale.

PREMESSO

Che nella ASL di Olbia è necessario l'utilizzo di personale dell'area amministrativa (livello V) in rispondenza alle esigenze derivanti dalla programmazione delle attività lavorative inerenti la propria funzione istituzionale;

Sig.ra Mariotti Anna, nata a il 01/07/1952 a Luras, c.f. MRTNNA52L41E752G, residente a Tempio Pausania in via Alba Barona 4, dipendente dell'Ente con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ente di Formazione Professionale CRFPA sede di Tempio Pausania in via Episcopio, attualmente in mobilità temporanea fino al 31/07/2008 presso il CRFP di Olbia in via Piemonte, si dichiara favorevole al passaggio in mobilità temporanea per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale;

il CRFPA con sede in Cagliari via Fleming d'intesa con il CRFP con sede in Olbia si dichiara favorevole a tale passaggio in mobilità temporanea;

che l'ASL di Olbia intende usufruire degli incentivi previsti dalla L.R. 2/07 per la ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89

CONCORDANO

1. Sul passaggio in mobilità temporanea della Sig.ra Mariotti Anna nata a Luras il 01/07/1952, c.f. MRTNNA52L41E752G livello funzionale v (area amministrativa), in Albo di cui alla L.R. 42/89 dal 01/06/1983, presso la ASL di Olbia a far data dal _____ e presumibilmente fino al _____
2. Sul mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita
3. Sull'applicazione del C.C.N.L. del settore Formazione Professionale
4. Che la mobilità temporanea sia regolata tramite stipula di apposita convenzione

Olbia _____



ALLEGATO D)

CONVENZIONE

(Art. 26 C.C.N.L. 1994/1997 – Art.38 C.C.N.L. 1998/2003)
ALLEGATO 3 C.C.N.L - FORMAZIONE PROFESSIONALE 1998/2003

IN APPLICAZIONE L.R. 29.05.2007 N. 2, ART. 30 comma 7-

L'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, con sede in Olbia, Via Caduti del Lavoro 35, partita IVA 01687160901 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lenzotti Giorgio Nato a Tortoli il 12/08/1953, domiciliato per la carica presso la medesima ASL di Olbia.

E

l'Ente Associazione Regionale Formazione Professionale Agricola – ASSOCIAZIONE CRFPA C.F. 92022500927 con Sede Regionale in Cagliari, Via Fleming n. 2, rappresentato da Dante Losco (Presidente), di seguito denominato Ente di Formazione

PREMESSO

che la legge regionale 29/5/2007, n. 2 art. 30 ha introdotto incentivi a favore degli Enti che stipulano convenzioni con gli Enti di formazione per la ricollocazione di personale iscritto all'albo di cui alla legge 42/89;

che l'ASL di Olbia intende usufruire degli incentivi previsti dalla L.R. 2/07 per la ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89;

che l'interesse a procedere alla ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89, è stato manifestato con Delibera del _____ n. ____ del _____,

che nella citata deliberazione è contenuta la volontà a stipulare apposita convenzione con l'Ente ASSOCIAZIONE CRFPA, per la mobilità temporanea di n. 1 unità, per un periodo di anni 3, eventualmente rinnovabili;

che la **Sig.ra Anna Mariotti** dipendente dell'Ente ASSOCIAZIONE CRFPA si è dichiarata disponibile alla mobilità temporanea presso l'ASL di OLBIA presso il presidio ospedaliero di Tempio Pausania per espletare mansioni inerenti il proprio specifico livello funzionale ;

che l'Ente ASSOCIAZIONE CRFPA si è dichiarato favorevole a tale passaggio in mobilità;

che occorre disciplinare i rapporti tra le parti sottoscrivendo apposita convenzione sul passaggio in mobilità a far data dal 01.06.2008 fino al 31.05.2011 del dipendente:

- Sig.ra **Anna Mariotti**, livello funzionale **5°**, in Albo di cui alla L. R. 42/89 dal **01/03/1984**, presso l'ASL di OLBIA ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Ente di Formazione metterà a disposizione dell'ASL di OLBIA, come sopra rappresentato, che accetta, i propri dipendenti sopra elencati che hanno dichiarato la propria disponibilità.

Art. 2

Decorrenza e Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà dal 01.06.2008 avrà la durata di anni 3, fino al 31.05.2011, ed è rinnovabile con atto espresso.

Art. 3

Mansioni

Il dipendente interessato alla mobilità temporanea presso l'ASL di OLBIA espletterà le mansioni inerenti il proprio livello funzionale presso l'ASL di OLBIA sotto la Direzione del Responsabile di Settore o di Area cui è assegnato.

L'Ente di Formazione avvierà al lavoro presso l'ASL di OLBIA la unità lavorativa concordata previa verifica - laddove prevista - della idoneità alle mansioni da svolgere da parte della Azienda e attestante l'idoneità al lavoro.

Art. 4

Posizione Giuridica ed Economica del lavoratore

I sottoscrittori concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dal lavoratore interessato alla mobilità temporanea e si impegnano ad applicare il C.C.N.L. del settore Formazione Professionale sottoscritto in data 31.08.2003, fatte salve le applicazioni delle successive modifiche del CCNL .

Art. 5

Orario di lavoro e aspetti organizzativi

Il dipendente svolgerà la proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. del settore Formazione Professionale vigente ed in maniera funzionale alle esigenze del servizio di destinazione all'interno di questa ASL.

Con riguardo agli aspetti organizzativi, rilevazione presenze/assenze/malattia si applicherà il medesimo trattamento utilizzato per l'istituto del comando.

Art. 6

Corrispettivo

Il costo del presente contratto ammontante annualmente a complessivi € 38.561,05, di cui € 28.920,79 finanziati della Regione e € 9.640,26 finanziati dall'ASL di OLBIA comprende le retribuzioni, gli oneri, i ratei di tredicesima e trattamento di fine rapporto.

La quota correlata al finanziamento regionale è subordinata all'erogazione del finanziamento medesimo all'ASL di OLBIA.

Art. 7

Recesso

L'ASL di OLBIA ha diritto di recedere senza obbligo di preavviso dalla presente convenzione nel caso in cui la Regione non proceda all'impegno della quota di costo a suo carico e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli specificati nell'art. 5.

Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione con obbligo di preavviso di un mese.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti del dipendente in mobilità temporanea verrà esercitata dall'Ente di Formazione. In tal caso l'ASL di OLBIA dovrà tempestivamente comunicare gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

Art. 9

Interruzione del rapporto di lavoro

Qualunque interruzione del rapporto di lavoro per cause imputabili all'ASL di OLBIA comporterà comunque il diritto del ENTE ad ottenere il pagamento di una somma corrispondente a tre mensilità, determinato secondo le modalità di cui all'art. 5 e condizionatamente all'erogazione dell'incentivo regionale previsto per il periodo corrispondente.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore, l'Ente di Formazione potrà sostituire il lavoratore previa richiesta in tal senso dell'ASL di OLBIA. In caso contrario il rapporto si riterrà risolto dal momento dell'interruzione.

Art. 10

Clausola compromissoria

Le parti sin da ora convengono che per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di TEMPIO PAUSANIA.

Art. 11

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Nel sottoscrivere la convenzione ed i singoli contratti l'Ente di Formazione autorizza l'ASL di OLBIA a conservare nel proprio archivio elettronico i dati forniti e ad utilizzarli nell'ambito della sua attività.

Art. 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto le parti dichiarano di far riferimento alle norme in materia di mobilità, intendendosi per tale tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti tale istituto.

Art. 13

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico

ALLEGATO D)

del richiedente.

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione risultando ad essa allegati :

N. 1 protocollo d'intesa per la mobilità temporanea, sottoscritto dalle OO.SS. e dall'Ente ASSOCIAZIONE CRFPA.

Cagliari,

PER :

l'ASL di Olbia

L'Ente ASSOCIAZIONE CRFPA

Il lavoratore



CONVENZIONE

(Art. 26 C.C.N.L. 1994/1997 – Art.38 C.C.N.L. 1998/2003)

ALLEGATO 3 C.C.N.L - FORMAZIONE PROFESSIONALE 1998/2003

IN APPLICAZIONE L.R. 29.05.2007 N. 2, ART. 30 comma 7-

L'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, con sede in Olbia, Via Caduti del Lavoro 35, partita IVA 01687160901 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lenzotti Giorgio Nato a Tortoli il 12/08/1953, domiciliato per la carica presso la medesima ASL di Olbia.

E

L'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna c.f. 90004710928 con sede legale in Carbonia in via Mazzini 3 rappresentato dal Vice Presidente delegato Lai Salvatore nato a Sinnai il 30/03/1967, domiciliato per la carica presso la medesima sede legale dell'Ente Enap Sardegna.

PREMESSO

che la legge regionale 29/5/2007, n. 2 art. 30 ha introdotto incentivi a favore degli Enti che stipulano convenzioni con gli Enti di formazione per la ricollocazione di personale iscritto all'albo di cui alla legge 42/89;

che L'Azienda Sanitaria Locale di Olbia intende usufruire degli incentivi previsti dalla L.R. 2/07 per la ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89;

che l'interesse a procedere alla ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89, è stato manifestato con Delibera del _____ n. ____ del _____,

che nella citata deliberazione è contenuta la volontà a stipulare apposita convenzione con L'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna, per la mobilità temporanea di n. 1 unità, per un periodo di anni 3, eventualmente rinnovabili;

che il Sig.ra Alias Sebastiana ed il Sig. Mossa Pierpaolo dipendenti dell'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna si sono dichiarati disponibili alla mobilità temporanea presso l'ASL di OLBIA presso il presidio ospedaliero di Tempio Pausania per espletare mansioni inerenti il proprio specifico livello funzionale;

che L'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna si è dichiarato favorevole a tale passaggio in mobilità;

che occorre disciplinare i rapporti tra le parti sottoscrivendo apposita convenzione sul passaggio in mobilità a far data dal 01.06.2008 fino al 31.05.2011 dei dipendenti:

- Sig.ra Alias Sebastiana, livello funzionale 2°, in Albo di cui alla L. R. 42/89 dal **1985**, presso l'ASL di OLBIA;
- Sig. Mossa Pierpaolo, livello funzionale 2° , in albo di cui alla L.R. 42/89 dal **1977** , presso l'ASL di OLBIA ;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Ente di Formazione metterà a disposizione dell'ASL di OLBIA, come sopra rappresentato, che accetta, i propri dipendenti sopra elencati che hanno dichiarato la propria disponibilità.

Art. 2

Decorrenza e Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà dal 01.06.2008 avrà la durata di anni 3, fino al 31.05.2011, ed è rinnovabile con atto espresso.

Art. 3

Mansioni

I dipendenti interessati alla mobilità temporanea presso l'ASL di OLBIA espletteranno le mansioni inerenti il proprio livello funzionale presso l'ASL di OLBIA sotto la Direzione del Responsabile di Settore o di Area cui sono assegnati.

L'Ente di Formazione avvierà al lavoro presso l'ASL di OLBIA le unità lavorative concordate previa verifica - laddove prevista - della idoneità alle mansioni da svolgere da parte della Azienda e attestante l'idoneità al lavoro.

Art. 4

Posizione Giuridica ed Economica del lavoratore

I sottoscrittori concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dai lavoratori interessati alla mobilità temporanea e si impegnano ad applicare il C.C.N.L. del settore Formazione Professionale sottoscritto in data 31.08.2003, e successive modifiche fatte salve le applicazioni delle successive modifiche del CCNL.

Art. 5

Orario di lavoro e aspetti organizzativi

I dipendenti svolgeranno le proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. del settore Formazione Professionale vigente ed in maniera funzionale alle esigenze del servizio di destinazione all'interno di questa ASL.

Con riguardo agli aspetti organizzativi, rilevazione presenze/assenze/malattia si applicheranno i medesimi trattamenti utilizzati per l'istituto del comando.

Art. 6

Corrispettivo —

Il costo del presente contratto ammontante annualmente a complessivi € 20.197,89, di cui € 15.148,42 finanziati dalla Regione e € 5.049,47 finanziati dall'ASL di OLBIA comprende le retribuzioni, gli oneri, i ratei di tredicesima e trattamento di fine rapporto per la Sig. Alias Sebastiana; mentre per il Sig. Mossa Pierpaolo

ALLEGATO E)

il costo del presente contratto ammonta annualmente a complessivi € 29.528,17 , di cui € 22.146,13 finanziati dalla Regione e € 7.382,04 finanziati dall'ASL di OLBIA comprende le retribuzioni, gli oneri, i ratei di tredicesima e il trattamento di fine rapporto.

La quota correlata al finanziamento regionale è subordinata all'erogazione del finanziamento medesimo all'ASL di OLBIA.

Art. 7

Recesso

L'ASL di OLBIA ha diritto di recedere senza obbligo di preavviso dalla presente convenzione nel caso in cui la Regione non proceda all'impegno della quota di costo a suo carico e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli specificati nell'art. 5.

Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione con obbligo di preavviso di un mese.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti del dipendente in mobilità temporanea verrà esercitata dall'Ente di Formazione. In tal caso l'ASL di OLBIA dovrà tempestivamente comunicare gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

Art. 9

Interruzione del rapporto di lavoro

Qualunque interruzione del rapporto di lavoro per cause imputabili all'ASL di OLBIA comporterà comunque il diritto del ENTE ad ottenere il pagamento di una somma corrispondente a tre mensilità, determinato secondo le modalità di cui all'art. 5 e condizionatamente all'erogazione dell'incentivo regionale previsto per il periodo corrispondente.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore, l'Ente di Formazione potrà sostituire il lavoratore previa richiesta in tal senso dell'ASL di OLBIA. In caso contrario il rapporto si riterrà risolto dal momento dell'interruzione.

Art. 10

Clausola compromissoria

Le parti sin da ora convengono che per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di TEMPIO PAUSANIA.

Art. 11

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Nel sottoscrivere la convenzione ed i singoli contratti l'Ente di Formazione autorizza l'ASL di OLBIA a conservare nel proprio archivio elettronico i dati forniti e ad utilizzarli nell'ambito della sua attività.

' ALLEGATO E)

Art. 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto le parti dichiarano di far riferimento alle norme in materia di mobilità, intendendosi per tale tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti tale istituto.

Art. 13

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione risultando ad essa allegati :

N. 2 protocolli d'intesa per la mobilità temporanea, sottoscritti dalle OO.SS. e dall'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna Cagliari,

PER :

l'ASL di Olbia
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Lenzotti

L'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna

CONVENZIONE

(Art. 26 C.C.N.L. 1994/1997 – Art.38 C.C.N.L. 1998/2003)

ALLEGATO 3 C.C.N.L - FORMAZIONE PROFESSIONALE 1998/2003

IN APPLICAZIONE L.R. 29.05.2007 N. 2, ART. 30 comma 7-

L'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, con sede in Olbia, Via Caduti del Lavoro 35, partita IVA 01687160901 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lenzotti Giorgio Nato a Tortoli il 12/08/1953, domiciliato per la carica presso la medesima ASL di Olbia.

E

L'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna c.f. 90004710928 con sede legale in Carbonia in via Mazzini 3 rappresentato dal Vice Presidente delegato Lai Salvatore nato a Sinnai il 30/03/1967, domiciliato per la carica presso la medesima sede legale dell'Ente Enap Sardegna.

PREMESSO

che la legge regionale 29/5/2007, n. 2 art. 30 ha introdotto incentivi a favore degli Enti che stipulano convenzioni con gli Enti di formazione per la ricollocazione di personale iscritto all'albo di cui alla legge 42/89;

che L'Azienda Sanitaria Locale di Olbia intende usufruire degli incentivi previsti dalla L.R. 2/07 per la ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89;

che l'interesse a procedere alla ricollocazione del personale iscritto all'Albo di cui alla L.R. 42/89, è stato manifestato con Delibera del _____ n. ____ del _____,

che nella citata deliberazione è contenuta la volontà a stipulare apposita convenzione con L'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna, per la mobilità temporanea di n. 1 unità, per un periodo di anni 3, eventualmente rinnovabili;

che il Sig.ra Alias Sebastiana ed il Sig. Mossa Pierpaolo dipendenti dell'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna si sono dichiarati disponibili alla mobilità temporanea presso l'ASL di OLBIA presso il presidio ospedaliero di Tempio Pausania per espletare mansioni inerenti il proprio specifico livello funzionale;

che L'Ente di Formazione Professionale ENAP Sardegna si è dichiarato favorevole a tale passaggio in mobilità;

che occorre disciplinare i rapporti tra le parti sottoscrivendo apposita convenzione sul passaggio in mobilità a far data dal 01.06.2008 fino al 31.05.2011 dei dipendenti:

- Sig.ra Alias Sebastiana, livello funzionale 2°, in Albo di cui alla L. R. 42/89 dal 1985, presso l'ASL di OLBIA;

- Sig. Mossa Pierpaolo, livello funzionale 2°, in albo di cui alla L.R. 42/89 dal 1977, presso l'ASL di OLBIA ;